

Comune di Sarroch

Provincia di Cagliari

copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21

Oggetto: Modifica Aliquote e detrazione dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA o IMU per l'anno 2012.

L'anno duemiladodici addi trentuno del mese di ottobre alle ore 19.15 nella sala della adunanze Consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.EE.LL. e dallo Statuto Comunale, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

| | Presenti | Assenti |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 Salvatore Mattana | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 Angelo Dessi | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 Igor Melis | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 Gianluigi Meloni | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 Vittorio Cois | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 Efsio Andrea Guiso | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 Giovanni Meloni | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 Manuela Spano | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 Massimiliano Salis | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 Fermino Martis | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 Mirko Spiga | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 Manuela Melis | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 Giorgio Pavanetto | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14 Giovanni Nappi | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 Attilio Buonomo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 Biancarosa Meloni | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17 Gabriella Orrù | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TOTALI | 17 | 0 |

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Lucia Tegas la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Salvatore Mattana, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00.
- I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 09.07.2012 e modificato con deliberazione

n. 20 del 31/10/2012;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 30/06/2012;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012 e l'articolo 9 comma 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174 i quali:

- consentono comunque ai comuni di modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 31/10/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

- stabiliscono che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;

- *a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di SARROCH in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;*

- *a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di SARROCH;*

- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il giorno 16 di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la prima, per l'anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato ed, esclusivamente per l'abitazione principale e le relative pertinenze, anche, in maniera

facoltativa, in 3 rate, di cui le prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre) pari a 1/3 dell'imposta determinata con l'aliquota e la detrazione di legge e l'ultima a saldo, calcolata in base all'imposta annuale determinata con le aliquote e detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune;

- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- in base all'art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

- *in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);*

- *alle fattispecie sopra indicate, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 3 DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;*

CONSIDERATO che:

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di SARROCH, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011; -

- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;

- in base all'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune;

- l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 31/10/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati

dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

DATO ATTO che con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 9/7/2012 sono state determinate le aliquote del tributo come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 7,6 per mille da applicarsi agli immobili appartenenti alla categoria C e B, e ai gruppi catastali A10, D2, D3, D4, D5, D6, D9 e aree edificabili;

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 3,5 per mille;

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 2 per mille;

- aliquota seconde abitazioni: 8,1 per mille;

- immobili a destinazione industriale (appartenenti ai gruppi catastali "D1, D7 e D8") : 8,2 per mille;

Visto l'art 13 comma 10 del D.L. 201 del 2011 il quale non prevede la quota IMU riservata allo stato per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Visto l'art 13 comma 9 del D.L. 201 del 2011 il quale consente ai comuni di ridurre l'aliquota IMU fino allo 0.4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti IRES tra i quali quelli posseduti dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Visto l'art 13 comma 10 del dl 201 del 2011 che prevede che la detrazione per abitazione principale si applica alle unità immobiliari individuate dall'art 8 comma 4 del D.L. 504 del 1992 ovvero alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari .

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale per fini di equità fiscale intende ridurre l'aliquota IMU dallo 0.76 % allo 0.4 % (4 per mille) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari in quanto ritiene che tali immobili siano sostanzialmente inquadrabili come abitazioni principali.

RITENUTO inoltre di mantenere invariata la detrazione prevista per l'abitazione principale di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, come previsto nella precedente delibera n. 6 del 09.07.2012;

DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell'Ente modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per l'abitazione principale entro il termine del 31/10/2012, a norma dell'art. 9, comma 3, del D.L. 10/10/2012 n. 174;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'Imposta Municipale

Propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

VISTO il parere espresso dal Responsabile dei servizi preposti in ordine alla proposta di delibera di cui al precedente punto all'ordine del giorno sulla modifica al Regolamento IMU;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Ad unanimità di voti, palesemente espressi

DELIBERA

- 1) *Di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 come segue, dando atto che con la presente si integrano le precedenti aliquote inserendo il punto f. riportato di seguito:*
 - a. *aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 7,6 per mille da applicarsi agli immobili di categoria C (negozi e botteghe, magazzini e locali di deposito, laboratori per arti e mestieri, autorimesse e tettoie), e B (collegi e convitti, ospedali pubblici, prigioni, uffici pubblici, scuole, biblioteche e musei), ai gruppi catastali A10 (studi professionali ed uffici privati), D2 (alberghi e pensioni), D3 (teatri, cinema, sale per concerti), D4 (case di cura ed ospedali privati), D5 (istituti di credito ed assicurazioni), D6 (fabbricati per esercizi sportivi con fini di lucro), D9 (edifici galleggianti o sospesi) e alle aree edificabili;*
 - b. *aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 3,5 per mille;*
 - c. *aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 2 per mille;*
 - d. *aliquota per le seconde abitazioni: 8,1 per mille;*
 - e. *aliquota per i fabbricati a destinazione industriale appartenenti al gruppo catastale "D1 (opifici), D7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni), e D8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)": 8,2 per mille;*
 - f. *aliquota per i soggetti di cui all'art. 6 del Regolamento Comunale sulla disciplina dell'Imposta Municipale Propria (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari): 4 per mille;*
- 2) Di lasciare invariata la detrazione già prevista in € 200,00 per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;
- 3) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

Ad unanimità di voti palesemente espressi

Delibera altresì

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4, del D.lgs. 1/8/2000, n 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Salvatore Mattana

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lucia Tegas

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.49 DEL T.U.E.L.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SI RIMANDA AL PARERE ESPRESSO
PER LA DELIBERA DI MODIFICA AL
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Il Responsabile Ufficio Ragioneria
F.to Serra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal **14 NOV. 2012**
per rimanervi giorni 15 consecutivi a norma dell'art.124 del T.U.E.L. e contestuale
comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del T.U.E.L..

Il Segretario Comunale
F.to Lucia Tegas

Copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale

